



COMUNE DI LEVONE

Provincia di Torino

C.F. 85500790010 - P.I. 01699550016
C.A.P. 10070 – TEL. 0124.306000 FAX 0124306206
e-mail levone@ruparpiemonte.it

Prot. n. 488

Decreto n. 1/2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 c. 612 legge 190/2014). Approvazione

IL SINDACO

Premesso che:

- competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex art. 42 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- con provvedimento consiliare n. 45 del 06.09.2014 il Comune di Levone ha deliberato il mantenimento delle sopra citate società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della legge n. 244 del 24.12.2007;

Premesso, inoltre, che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 – ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Visto il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* predisposto;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione dell'allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”, che verrà sottoposto al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile per la successiva presa d'atto,

DECRETA

Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto ai sensi dell' art. 1, c. 612, legge 190/2014, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che verrà sottoposto al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile per la successiva presa d'atto;

Di disporre:

- la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Piemonte;
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Levone, 31.03.2015



IL SINDACO
Geom. Maurizio Giacoletto



COMUNE DI LEVONE

Provincia di Torino

C.F. 85500790010 - P.I. 01699550016
C.A.P. 10070 – TEL. 0124.306000 FAX 0124306206
e-mail levone@ruparpiemonte.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Premesso che:

-la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, commi da 609 a 616, introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

-in particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 611 prevede l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

-il successivo comma 612 stabilisce "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33".

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli Enti locali è il Consiglio Comunale, soprattutto se dovessero rendersi necessarie le attivazioni di procedure dettagliate che incidono in maniera significativa sul Comune. Ciò lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000 che conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di organizzazione di soggetti pubblici e di partecipazione dell'ente locale a società di capitali. In particolare spetterà al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi del piano stesso (ad es. delibere di scioglimento, di liquidazione, ecc.).

Per osservare alla lettera il comma 612, che coinvolge direttamente la figura del Sindaco nel processo decisionale, sembra che la riferita disposizione abbia un'evidente funzione acceleratoria e di semplificazione, e che costituisca una deroga, nella fase attuale, rispetto alle competenze che in ogni caso sono assegnate al Consiglio Comunale ai fini dell'attuazione del piano operativo e che potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

Come sopra accennato, approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 06.09.2014 con la quale, a seguito della ricognizione effettuata, si confermava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge 244/2007 e s.m.i., la partecipazione diretta di questo Comune nelle seguenti società:

Denominazione	Quota partecipazione	Finalità
SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	0,00002%	Gestione servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)

Rilevato che:

Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A SMAT

La suddetta Società svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità n. 282 del 14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cd. Legge Galli) e la successiva legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato,

hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali.

La legge n. 190/2014 articolo 1, comma 615 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito ottimale prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.3.2004 individuava nella Società metropolitana Acque Torino spa il soggetto gestore a cui intendeva associarsi per la riunificazione del servizio idrico integrato, approvando, altresì, lo Statuto e la Convenzione stipulato tra i soci fondatori di SMAT in data 17.2.2000 e stabilendo di sottoscrivere n. 1 azione al valore nominale di € 64,55 ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Si precisa, infine, che la SMAT, sin dalla sua costituzione, ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

Si riportano di seguito alcuni dati societari relativi agli anni 2001, 2012 e 2013

SMAT s.p.a. costituita il 17.02.2000

Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)

Numero di dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 848 al 31.12.2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

La Società SMAT s.p.a. di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizio idrico integrato).

Il Comune di Levone intende mantenere la partecipazione nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico prevista per legge indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che pertanto non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 611 della legge 190/2014, finalizzato al processo di razionalizzazione della predetta Società.

Levone, 31 marzo 2015



IL SINDACO
Geom. Maurizio GIACOLETTO